



TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA ROMAGNA IN BOLOGNA

VADEMECUM AGGIORNATO

Linee guida e suggerimenti utili per gli avvocati nell'ambito della liquidazione e del pagamento delle spese di giustizia.

1. Modalità di presentazione delle istanze

▪ Procedimenti civili

L'istanza di liquidazione deve essere:

- depositata nel fascicolo processuale tramite **Processo Civile Telematico (PCT)**;
- contestualmente iscritta sul sistema **SIAMM**, corredato della seguente documentazione:
 - o provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal COA di Bologna;
 - o istanza di liquidazione + nota spese;
 - o giustificativi di eventuali spese rimborsate col decreto di liquidazione;

▪ Procedimenti penali

L'istanza di liquidazione deve essere:

- depositata materialmente presso il Giudice competente (GIP/GUP/Collegio);
- tempestivamente iscritta nel sistema **SIAMM**, corredata da tutta la documentazione necessaria alla quantificazione e alla decisione, tra cui:
 - o istanza di liquidazione + nota spese;
 - o eventuale ammissione del cliente al patrocinio a spese dello Stato;
 - o eventuale decreto di irreperibilità;
 - o atto di nomina del difensore d'ufficio;
 - o giustificativi delle eventuali spese sostenute nell'interesse del proprio assistito;

2. Indicazioni operative

1) Liquidazione in udienza

In caso di liquidazione disposta in udienza, il difensore beneficiario dovrà essere sempre munito di:

- o copia del verbale d'udienza;
- o copia del decreto di liquidazione, ove redatto separatamente, letto in udienza. Tali documenti devono essere **obbligatoriamente caricati sul SIAMM** al momento dell'iscrizione.

2) Funzionamento del SIAMM

Il sistema SIAMM è finalizzato all'emissione dei mandati di pagamento.

Le istanze inserite vengono aggiornate esclusivamente nella fase di:

- o elaborazione del prospetto (*c.d. lordo esecutivo*);
- o emissione del mandato di pagamento.

3) Aggiornamento anagrafica

Si raccomanda di mantenere costantemente aggiornata la propria anagrafica nel SIAMM, con particolare riferimento a:

- coordinate bancarie;
- indirizzo;
- partita IVA;
- regime fiscale.

4) Esecutività del decreto di liquidazione

Il decreto di liquidazione diviene esecutivo decorsi trenta giorni dall'ultima notifica, purché non sia stata proposta impugnazione né dal beneficiario né dal Pubblico Ministero.

5) Collaborazione con l'Ufficio Spese di Giustizia

Si invitano i professionisti a riscontrare con tempestività le comunicazioni inviate dall'Ufficio Spese di Giustizia del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna, al fine di evitare rallentamenti nelle procedure di pagamento.

N.B. Si ricorda che il codice destinatario delle spese di giustizia del Tribunale per i Minorenni è il seguente: **E0UYAA** (seconda lettera zero).